

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1461)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1974

Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI SENATORI. — Le Regioni a statuto ordinario, utilizzando l'abilitazione ad esse attribuite dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, hanno rilevato la necessità di presentare al Parlamento un disegno di legge che si propone di realizzare un democratico e profondo rinnovamento nella struttura, nelle funzioni e nei compiti istituzionali dell'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) anche al fine di determinare una partecipazione attiva delle Regioni negli organi decisionali di questo Ente preposto alla promozione turistica all'estero.

Il disegno di legge alle Camere d'iniziativa delle Regioni a statuto ordinario per la ri-

strutturazione dell'ENIT si pone in termini innovativi rispetto alla normativa esistente (decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, concernente il riordinamento dell' ENIT; decreto interministeriale 2 gennaio 1962 relativo all'approvazione dello statuto dell'ENIT) e rispondente pienamente alla esigenza di una incisiva politica turistica di tipo promozionale all'estero attraverso un raccordo non estemporaneo tra l'iniziativa degli organi centrali e quelle delle varie Regioni.

Il Consiglio regionale dell'Umbria raccomanda agli onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha sede in Roma e personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente svolge propaganda all'estero per la più efficace e produttiva affermazione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale e provvede al coordinamento delle attività promozionali all'estero degli organismi pubblici a carattere nazionale.

A tale scopo l'Ente:

a) promuove, attua e coordina le più idonee iniziative pubblicitarie, promozionali e di diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

b) istituisce e gestisce delegazioni e uffici di corrispondenza all'estero;

c) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) i due Vice Presidenti;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente dell'Ente italiano per il turismo è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dura in carica quattro anni. Il decreto di nomina è emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti ai quali sono attribuiti, con lo statuto, compiti che esercitano secondo le modalità fissate dallo statuto stesso e compiti eventualmente delegati dal Presidente.

Uno dei due Vice Presidenti, indicato dal Comitato esecutivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è costituito, oltrechè dal Presidente e dai due Vice Presidenti, da altri sei componenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed in particolare delibera:

- a) gli impegni di spesa;
- b) gli acquisti o le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
- d) le liti attive e passive;
- e) ogni altro atto che ad esso sia demandato per delega del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

- a) da un componente delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto spe-

ciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano incaricato del settore del turismo;

b) da cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti ai settori di attività maggiormente interessati al movimento turistico;

e) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

f) da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

g) da tre rappresentanti designati rispettivamente uno dall'Alitalia, uno dalla FINMARE, uno dalle Ferrovie dello Stato;

h) da un rappresentante del personale.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nel caso che la comunicazione di designazione dovesse tardare oltre 90 giorni dalla data di notificazione della richiesta, il provvedimento di nomina viene emanato relativamente ai componenti designati, con riserva di successiva integrazione.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

a) deliberare le direttive generali dell'Ente e la formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali;

b) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) deliberare l'ordinamento dei servizi e la istituzione delle delegazioni e degli uffici di corrispondenza all'estero;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità.

Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla

sua prima costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un Collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Collegio è composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro del tesoro e uno designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I revisori durano in carica quattro anni.

Art. 10.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 8, lettera *d*), tra le persone che abbiano una specifica competenza tecnica, economica e giuridico-amministrativa, in relazione ai compiti dell'Ente.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo esplicando le funzioni di segretario con diritto di voto consultivo.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici dell'Ente, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dagli organi dell'Ente.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il finanziamento l'Ente provvede con:

- a*) contributi dello Stato;
- b*) contributi di organismi ed enti pubblici;
- c*) proventi patrimoniali e di gestione;
- d*) altre entrate eventuali.

Art. 12.

A decorrere dall'anno 1974 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore dell'Ente, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, è determinato in lire 12.000 milioni, che devono essere erogati all'inizio di ogni esercizio finanziario.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire . . . milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede quanto a lire . . . con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quanto a lire . . . con riduzione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno medesimo e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 13.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'ENIT è parificato alle amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 15.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su conforme deliberazione del Consiglio stesso, può procedere, per accertate e gravi irregolarità attinenti al funzionamento dell'Ente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di tre mesi per una sola volta.

Art. 16.

All'entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'espletamento delle formalità relative alla nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente.

La durata del mandato del Commissario straordinario è di quattro mesi.

Art. 17.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma ad esso conseguente e comunque in contrasto con la presente legge sono abrogati.